



ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. <u>05</u> del registro	Oggetto: Approvazione schema atto di transazione tra il Comune di Scicli e Secura di Costa Giampiero. Autorizzazione alla sottoscrizione.
data <u>23/01/2019</u>	

L'anno duemiladiciannove addì ventitre del mese di **Gennaio** alle ore 14,45 e ss. nella sala delle adunanze del Comune, convocata ai sensi di legge, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

con la presenza dei Signori:

COMPONENTI	Carica	Presente	Assente
GIANNONE Vincenzo	Sindaco		
RICCOTTI Caterina	V. Sindaco		
VINDIGNI Giorgio Giuseppe	Assessore		
PITROLO Viviana	Assessore		
CARPINO Pasquale	Assessore		

Partecipa il V. Segretario Comunale Dott.ssa. **Valeria Drago**.

Assume la presidenza della seduta il Sindaco, il quale, accertato che l'odierna seduta è valida per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita i convocati a procedere alla trattazione della proposta di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta presentata di cui all'oggetto che viene allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- Vista la legge 8/6/1990, n. 142, recepita in Sicilia con la L.R. 11/12/19991, n. 48;
- Vista la legge regionale 3/12/1991, n. 44;
- Dato atto che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore sulla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co. 1 L. n. 142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché ai sensi dell'art. 49 e del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

- Dato atto altresì che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore finanziario Dott.ssa G. M. Galanti in merito alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co.,1 della L.n.142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché ai sensi dell'art. 49 e del D.lgs. 267/2000 e s.m.i, sulla regolarità contabile, l'esatta imputazione e la relativa capienza;
 - Preso atto che la proposta che si mette a votazione è conforme a quella per la quale sono stati espressi i pareri soprarichiamati ;
 - Accertata la competenza della Giunta Comunale in ordine all'adozione del presente provvedimento;
 - Ritenuto che la proposta testè esaminata sia meritevole di accoglimento con la narrativa ed il dispositivo in essa contenuti;
 - Visto il D.lgs.n. 267/2000 e s.m.i.
 - Visto il vigente O.R.EE.II ed il vigente Statuto Comunale;
- Tutto ciò premesso e considerato;
Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata e seduta,

DELIBERA

Di approvare per la causale in premessa, la proposta di cui all'oggetto e per l'effetto di:

1. **approvare** la premessa dell'allegata proposta che, sebbene non materialmente trascritta, si intende integralmente riportata.
2. **aderire e approvare** la proposta transattiva che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato A).
3. **autorizzare** il Sindaco alla firma dell'accordo transattivo ed il Responsabile del Settore Entrate e Finanze alla definizione degli atti conseguenziali.
4. **dichiarare**, con separata votazione all'unanimità, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000.
5. **dare atto** che al presente provvedimento si allega la proposta di cui all'oggetto, quale parte integrante e sostanziale, completa dell'unito foglio contenente i pareri citati in premessa.

.....

Successivamente, con separata unanime votazione, espressa per alzata e seduta,

LA GIUNTA COMUNALE

considerata l'urgenza di consentire l'assunzione degli atti conseguenti,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione di immediata esecutività.



Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale

N. 4

Del 21/01/2019

OGGETTO:	<i>Approvazione schema atto di transazione tra il Comune di Scicli e Secura di Costa Giampiero. Autorizzazione alla sottoscrizione.</i>
-----------------	--

La sottoscritta Grazia Maria Galanti, nella qualità di Posizione Organizzativa del Settore III Entrate Finanze, propone l'adozione del provvedimento deliberativo sopra distinto per le motivazioni di seguito esplicitate, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni:

Premesso che:

- A. con decreto ingiuntivo n. 1581/2010 reso dal Giudice di Pace di Piacenza, notificato il 27/12/2010 ed acquisito al protocollo generale in pari data al prot. n. 38503, su ricorso del Sig. Costa Giampiero già titolare della ditta Secura di Costa Giampiero, residente in Podenzano, loc. Due Case, 55, è stato ingiunto al Comune di Scicli di pagare la somma di euro 2.461,20, oltre agli interessi di mora di cui agli artt. 4 e 5 del D. Lgs. 231/2002 dal di del dovuto al saldo, oltre alle spese e compensi del giudizio per onorari, oltre alla maggiorazione del 4%, all'IVA ed alle successive occorrente;
- B. in data 6 maggio 2011 il decreto ingiuntivo 1581/2010 veniva dichiarato definitivamente esecutivo e notificato al Comune in data 12 maggio 2011;
- C. in data 06 ottobre 2011 veniva notificato l'atto di precetto;
- D. in data 22 novembre 2011 veniva notificato l'atto di pignoramento presso terzi, non andato a buon fine;
- E. con la sentenza n. 270/2016 del 28 settembre 2016, sul ricorso RG 139/2016, il Tar per l'Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, accoglie il ricorso per ottemperanza presentato dal Sig. Costa Giampiero, e ordina al Comune di Scicli di ottemperare al decreto ingiuntivo n. 1581/2010 per un importo di euro 4.916,90, nomina commissario ad acta il Prefetto di Ragusa e condanna il Comune di Scicli alle spese di giudizio che liquida in euro 800,00, oltre accessori di legge;
- F. con decreto del 06/10/2016 il Prefetto della Provincia di Ragusa ha nominato il Dott. Alessandro Storaci, Funzionario Economico Finanziario, per l'incarico conferito dal Tar per l'Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, con sentenza n. 270/2016, resa sul ricorso per ottemperanza RG n. 139/2016;
- G. con nota prot. 1796 del 17/01/2017, su formale richiesta del Commissario ad acta del 06/10/2016, prot. 26681, l'Ente ha comunicato che con deliberazione adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 16 del 06/10/2015 la Commissione Straordinaria aveva adottato la rimodulazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, in istruttoria presso il Ministero dell'Interno e, pertanto, che ai sensi del comma 4 dell'art. 243-bis del Tuel "Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente

sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o diniego di approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-quater, commi 1 e 3";

- H. il predetto commissario ad acta si è insediato con verbale del 09/03/2017, prendendo atto dello stato giuridico dell'Ente e sospendendo l'esecuzione dell'ottemperanza fino al termine di cui al citato comma 4 dell'art. 243-bis del Tuel;

Visto:

- ✓ la proposta acquisita al nostro protocollo generale in data 17/01/2019 al n. 1733 con la quale il Sig. Costa Giampiero già titolare della ditta Secura di Costa Giampiero si dichiara disponibile, a fronte del pagamento entro il 31.01.2019, della pretesa portata dal Decreto Ingiuntivo n. 1581/10 reso dal Giudice di Pace di Piacenza e dalla sentenza n. 270/2016 resa dal Tar per l'Emilia Romagna per un importo complessivo di euro 7.000,00;
- ✓ la disponibilità di questo Comune, comunicata con nota prot. 2050 del 18/01/2019, ad una definizione transattiva del dovuto, proponendo un importo complessivo ed onnicomprensivo pari ad euro 6.500,00;
- ✓ l'accettazione della suddetta proposta dell'Ente da parte del Sig. Costa Giampiero, giusta nota acquisita al prot. 2065 del 21/01/2019;

Ritenuto che la composizione transattiva consente:

- a) un risparmio di spesa;
- b) elimina ogni eventuale ulteriore contenzioso, da cui potrebbe scaturire un ulteriore aggravio di spese per il Comune;
- c) consente di evitare l'ulteriore addebito per interessi di mora disposto dal Decreto Ingiuntivo definitivo;

Richiamato l'art. 1965 del Codice Civile il quale definisce la transazione come il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una controversia già cominciata o prevengono un contenzioso che può insorgere tra loro;

Considerato che la materia delle transazioni è stata oggetto di attente valutazioni da parte delle sezioni di controllo, le quali sono pervenute alle seguenti conclusioni: "Le fattispecie di accordo transattivo si distinguono dalle ben tipizzate ipotesi di debito fuori bilancio. In particolare, vale ricordare quanto affermato dalla pronuncia della sezione di controllo per la Sicilia deliberazione n. 164/2016/PAR, la quale ha affermato " *Questa Sezione ritiene di poter affermare – in linea con la giurisprudenza della Corte formatasi in proposito – che l'accordo transattivo, non essendo riconducibile alle ipotesi tassative di cui all'art. 194 del TUEL non può costituire il titolo per il riconoscimento di un debito fuori bilancio, con la conseguenza che gli oneri scaturenti dallo stesso, nella misura in cui siano prevedibili e determinabili dal debitore, devono essere contabilizzati secondo le ordinarie procedure di spesa*";

Richiamato l'art. 35, comma 3-bis del D. Lgs. 24.01.2012, n. 1 che prevede espressamente che: "Le pubbliche amministrazioni ai fini del pagamento del debito, oltre bonariamente con i propri creditori le rispettive ragioni di credito e debito attraverso gli istituti della compensazione, della cessione di crediti in pagamento, ovvero anche mediante specifiche transazioni condizionate alla rinuncia ad interessi e rivalutazione monetaria. In caso di compensazioni, cessioni di crediti in pagamento, transazioni ai sensi del periodo precedente, le controversie in corso si intendono rinunciate".

Visto lo schema di accordo di transazione allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che le somme occorrenti per il pagamento del presente accordo transattivo trovano copertura nel bilancio 2018/2020, annualità 2019, in esercizio provvisorio, ex art. 163, comma 1 e 3 del Tuel;

Visto il D. Lgs. n° 267/2000;


Visto l'Ordinamento Amministrativo della Regione Siciliana;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento di contabilità;
Visto il codice di Comportamento del Comune di Scicli, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 31/01/2014;
Visto il Piano Triennale della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2018/2020 del Comune di Scicli, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 31/01/2018;

PROPONE

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente trascritti e riportati di:

- 1) **aderire e approvare** la proposta transattiva che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);
- 2) **autorizzare** il Sindaco alla firma dell'accordo transattivo ed il Responsabile del Settore Entrate e Finanze alla definizione degli atti consequenziali.


Il Responsabile del Settore III Entrate -Finanze


Dott.ssa G.M. Galanti

Parere di regolarità tecnica: sulla scorta dell'istruttoria tecnica espletata in conformità alla normativa vigente, si esprime parere favorevole alla adozione del presente provvedimento.

21/01/2019


Il Responsabile del Settore Entrate - Finanze


Dott.ssa G.M. Galanti


Parere di regolarità contabile: si esprime parere favorevole sotto il profilo della coerenza della delibera proposta alla normativa vigente ed ai principi contabili.

21/01/2019

Il Responsabile del Settore III Entrate -Finanze


Dott.ssa G.M. Galanti

L'Assessore alle Entrate e Finanze
Giorgio Giuseppe Vindigni



ATTO DI TRANSAZIONE

Tra il Comune di Scicli (d'ora innanzi l'“Ente”), con sede legale in Via Francesco Mormino Penna
n. 2, in persona del Legale Rappresentante *pro tempore*,

e

Sig. Costa Giampiero già titolare della ditta Secura di Costa Giampiero, residente in Podenzano,
loc. Due Case, 55;

PREMESSO CHE

- A. con decreto ingiuntivo n. 1581/2010 reso dal Giudice di Pace di Piacenza, notificato il 27/12/2010 ed acquisito al protocollo generale in pari data al prot. n. 38503, su ricorso del Sig. Costa Giampiero già titolare della ditta Secura di Costa Giampiero, residente in Podenzano, loc. Due Case, 55, è stato ingiunto al Comune di Scicli di pagare la somma di euro 2.461,20, oltre agli interessi di mora di cui agli artt. 4 e 5 del D. Lgs. 231/2002 dal di del dovuto al saldo, oltre alle spese e compensi del giudizio liquidate in complessivi euro 517,50, di cui euro 120,00 per onorari oltre alla maggiorazione del 4%, all'IVA ed alle successive occorrenze;
- B. in data 6 maggio 2011 il decreto ingiuntivo 1581/2010 veniva dichiarato definitivamente esecutivo e notificato al Comune in data 12 maggio 2011;
- C. in data 06 ottobre 2011 veniva notificato l'atto di precetto;
- D. in data 22 novembre 2011 veniva notificato l'atto di pignoramento presso terzi, non andato a buon fine;
- E. con la sentenza n. 270/2016 del 28 settembre 2016, sul ricorso RG 139/2016, il Tar per l'Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, accoglie il ricorso per ottemperanza presentato dal Sig. Costa Giampiero e ordina al Comune di Scicli:
 - di ottemperare al decreto ingiuntivo n. 1581/2010;

- nomina commissario ad acta il Prefetto di Ragusa;
 - condanna il Comune di Scicli alle spese di giudizio che liquida in euro 800,00, oltre accessori di legge;
- F. con decreto del 06/10/2016 il Prefetto della Provincia di Ragusa ha nominato il Dott. Alessandro Storaci, Funzionario Economico Finanziario, per l'incarico conferito dal Tar per l'Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, con sentenza n. 270/2016, resa sul ricorso per ottemperanza RG n. 139/2016;
- G. con nota prot. 1796 del 17/01/2017, su formale richiesta del Commissario ad acta del 06/10/2016, prot. 26681, l'Ente ha comunicato che con deliberazione adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 16 del 06/10/2015 la Commissione Straordinaria ha adottato la rimodulazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, in istruttoria presso il Ministero dell'Interno e, pertanto, che ai sensi del comma 4 dell'art. 243 -bis del Tuel *“Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'Ente sono sospese dalla data deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o diniego di approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-quater, commi 1 e 3”*;
- H. il predetto commissario ad acta si è insediato con verbale del 09/03/2017, prendendo atto dello stato giuridico dell'Ente e sospendendo l'esecuzione dell'ottemperanza fino al termine di cui al citato comma 4 dell'art. 243 -bis del Tuel;
- I. il Sig. Costa Giampiero ha fatto pervenire, in ultimo, una proposta transattiva per la risoluzione definitiva della pretesa portata dal Decreto Ingiuntivo n. 1581/10 reso dal Giudice di Pace di Piacenza e dalla sentenza n. 270/2016 resa dal Tar per l'Emilia Romagna per un importo complessivo di euro 7.000,00, giusta nota prot. 1733 del 17/01/2019;
- J. con nota prot. 2050 del 18/01/2019 questo Comune ha comunicato la disponibilità ad una definizione transattiva del dovuto, proponendo un importo complessivo ed omnicomprensivo pari ad euro 6.500,00;

K. il Sig. Costa ha fatto pervenire ulteriore comunicazione di accettazione della proposta transattiva, giusta nota prot.... del _____

***** * *****

Tutto ciò premesso, le Parti convengono che:

- 1)** le premesse costituiscono parte integrante della presente transazione;
- 2)** l'Ente si impegna a corrispondere al Sig. Costa Giampiero già titolare della ditta Secura di Costa Giampiero, l'importo complessivo ed onnicomprensivo di euro 6.500,00 secondo i termini e le condizioni che regolano la transazione di cui al presente accordo, a totale tacitazione della pretesa vantata dal creditore nei confronti del Comune di Scicli;
- 3)** la transazione comporterà la chiusura dell'intero ammontare del credito portato dal Decreto Ingiuntivo n. 1581/10 reso dal Giudice di Pace di Piacenza e dalla sentenza n. 270/2016 resa dal Tar per l'Emilia Romagna, con espressa dichiarazione da parte del Sig. Costa Giampiero di null'altro a pretendere a qualsiasi titolo dal Comune di Scicli;
- 4)** l'Ente si impegna ad effettuare il pagamento dell'importo sopra riportato in un'unica soluzione entro il 31/01/2019 sul c/c intestato a Giampiero Costa, IBAN IT04 L 05034 12600000000130649.
- 5)** Il Sig. Costa Giampiero dichiara di non avere ceduto il credito di cui ai predetti titoli, di non avere ottenuto pagamenti, neppure parziali sullo stesso, dichiara, altresì, che il credito non è oggetto di pegno, pignoramento o altro diritto vincolante a favore di terzi e di imputare correttamente il pagamento che verrà effettuato a totale soddisfo del credito ed alla chiusura contabile della partita debitoria portata dal titolo;
- 6)** Le parti si dichiarano pienamente soddisfatte ed il Sig. Costa Giampiero riconosce che la presente transazione ha effetto preclusivo di ogni azione e/o contestazione presente e/o futura e di non avere più nulla a pretendere a qualsiasi titolo e/o ragione dal Comune di Scicli su tutto quanto ha formato oggetto della presente transazione, anche a titolo di danno di qualsivoglia natura subito e/o subendo, dedotto e non dedotto, diretto ed indiretto, patrimo-

niale e non patrimoniale, presente, passato e futuro anche non noto derivato in conseguenza del credito.

7) Il presente atto viene sottoscritto in doppio originale, anche a mezzo firma digitale, dalle parti, ognuna delle quali invierà all'altra, tramite Posta Elettronica Certificata l'originale firmato;

Scicli , li _____

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune di Scicli

Per Secura di Costa Giampiero

Il Rappresentante Legale

Costa Giampiero

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO - PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO



IL V. SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Valeria Drago

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione sull'albo on-line,

a t t e s t a

che il presente provvedimento, è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 della L.R. n. 44/1991 nonché dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nell'albo pretorio on line dell'Ente prot. n. _____ dal _____ al _____

Dalla residenza municipale, li

L'Addetto alla Pubblicazione dell'Albo on line
(Sig.ra Arrabito Carmela)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,
attesta

che la presente deliberazione:

è diventata esecutiva il 23.01.2019:

perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, della L.R. 44/91) decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 2, L.R. 44/91); non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 4, comma 5).

IL V. SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Valeria Drago